



COMUNE DI MASSA E COZZILE
(PROVINCIA DI PISTOIA)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C.

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 33 del 30.07.2014
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 20 del 29.3.2017

INDICE

TITOLO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art. 1 - *Oggetto*.....

TITOLO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 2 – *Disciplina dell'imposta*

Art. 3 – *Presupposto dell'imposta*

Art. 4 - *Soggetti passivi*

Art. 5 – *Base imponibile*

Art. 6 – *Fabbricati inagibili/inabitabili*

Art. 7 - *Determinazione delle aliquote*

Art. 8 - *Abitazione principale, relative pertinenze e assimilate*

Art. 9 - *Esenzioni e riduzioni*

Art. 10 - *Esenzione per gli enti non commerciali*

Art. 11 – *Versamenti*

Art. 12 – *Dichiarazione*

TITOLO III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 13 - *Presupposto dell'imposta*

Art. 14 – *Esclusioni ed esenzioni*

Art. 15 - *Soggetti passivi*

Art. 16 - *Base imponibile*

Art. 17 - *Determinazione delle aliquote*

Art. 18 - *Servizi indivisibili*

Art. 19 - *Abitazione principale e relative pertinenze*

Art. 22 - *Versamenti*

Art. 21 - *Dichiarazioni*

TITOLO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 22 - *Presupposto e soggetti passivi*

Art. 23 - *Multiproprietà e centri commerciali*

Art. 24 – *Superfici degli immobili*

Art. 25 – *Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti*

Art. 26 – *Esclusioni per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio*

Art. 27 – *Riduzione per riciclo*

Art. 28 – *Determinazione della tassa*

Art. 29 – *Copertura dei costi del servizio*

Art. 30 – *Elementi necessari per la determinazione della tassa*

Art. 31 – *Obbligazione tributaria*

Art. 32 - *Riduzioni*

Art. 33 – *Mancato svolgimento del servizio*

Art. 34 – *TARI giornaliera*

Art. 35 – *Tributo provinciale*

- Art. 36 – *Scuole Statali*
Art. 37 – *Dichiarazione*
Art. 38 – *Versamenti*

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 39 - *Funzionario responsabile del tributo*
Art. 40 - *Verifiche e accertamenti*
Art. 41 - *Accertamento con adesione*
Art. 42 - *Rimborsi*
Art. 43 – *Sanzioni*
Art. 44 - *Rinvio*
Art. 45 - *Entrata in vigore*

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TITOLO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art. 1

Oggetto

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 639 e seg., della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

3. Il presente regolamento contiene disposizioni in materia di Imu (Titolo II), di Tasi (Titolo III), di TARI (Titolo IV), nonché disposizioni comuni ai predetti tributi (Titolo V). Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

TITOLO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 2

Disciplina dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 703, della Legge 147/2013, l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) avviene base alle disposizioni recate dall'art. 13 del [D.L. 6 dicembre 2011 n. 201](#), convertito con modificazioni dalla [legge 22 dicembre 2011 n. 214](#), dagli artt. 8 e 9 del [D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23](#). La disciplina dell'IMU è integrata anche da alcune disposizioni del [D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504](#), laddove espressamente richiamate, nonché del [D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#) e dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 8 ottobre 2013, n. 124.

Art. 3

Presupposto dell'imposta

1 Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e di terreni, fatte salve le ipotesi di esenzione previste dalla legge.

Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

Art. 4

Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari degli immobili di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

3. Per gli immobili assegnati ad uno dei coniugi in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è soggetto passivo il coniuge assegnatario.

Art. 5

Base imponibile

1. La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili determinato facendo riferimento all'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del [D.Lgs. 504/1992](#), ed ai commi 4 e 5 dell'art. 13 del [D.L. 201/2011](#).

2. Per le aree fabbricabili Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Al fine di evitare l'insorgenza di contenzioso, non si effettua l'accertamento di maggior valore imponibile se per la determinazione della base imponibile i contribuenti si attengono ai valori determinati periodicamente con propria delibera dalla

Art. 6

Fabbricati inagibili/inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili (art. 13 c. 3 D.L. 201/2011 conv. nella L. 214/2011)

Per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale.
- b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale.

Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

L'inagibilità deve essere dichiarata così come disposto dall'art. 8 comma 1 del D.L.vo 504/1992.

Art. 7

Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota è determinata con deliberazione del Consiglio comunale sulla base della propria manovra di bilancio e tendo conto delle disposizioni dell'art. 13 del [D.L. 201/2011](#) e s.m.i.

Art. 8

Abitazione principale, relative pertinenze e assimilate

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

3. Dal 2014, le abitazioni principali e relative pertinenze, sono esenti dall'imposta, fatta eccezione per quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 9

Altre esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 9, comma 8, [D.Lgs 23/2011](#), limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.

Art. 10

Esenzione per gli enti non commerciali

1. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del [D.Lgs. 504/1992](#), si applica a condizione che le attività indicate dalla norma stessa non abbiano esclusivamente natura commerciale.

8. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione gli enti non commerciali devono presentare un'apposita dichiarazione nella quale occorre indicare distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, nonché quelli per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi.

10. Le disposizioni relative al rapporto proporzionale degli immobili promiscui si applicano solo a partire dal 1° gennaio 2013.

Art. 11

Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per conto degli altri. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

4. Non si fa luogo al versamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00. Il limite previsto deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario.

5. L'imposta può essere corrisposta mediante F24 utilizzando i codici tributo stabiliti dall'Agenzia delle entrate oppure tramite apposito bollettino postale.

Art. 12

Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.,

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

3. Le fattispecie per cui risulta obbligatoria la presentazione di tale dichiarazione sono le seguenti:

a) gli immobili che godono di riduzioni d'imposta, e più specificatamente:

- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- i fabbricati di interesse storico o artistico;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti "beni merce";
- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP);

b) tutte le variazioni che determinano una diversa quantificazione dell'imposta non reperibili da parte dei Comuni nella banca dati catastale, ovvero tutti i casi in cui l'obbligo dichiarativo è espressamente previsto dalla legge .

TITOLO III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 13

Presupposto

1. Il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale.

Art. 14

Esclusioni ed esenzioni

1. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli.

2. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Art. 15

Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo delle unità immobiliari di cui all'art. 15, comma 1.

2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della tassa, calcolato applicando l'aliquota corrispondente; la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 16

Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'interno del quale viene fatto riferimento all'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del [D.Lgs. 504/1992](#), ed ai commi 4 e 5 dell'art. 13 del [D.L. 201/2011](#).

Art. 17

Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota è determinata con deliberazione del Consiglio comunale, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 1, commi 676, 677 e 678 della Legge 147/2013.

2. L'aliquota di base dell'imposta è pari all'1 per mille. Tale aliquota con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), può essere ridotta fino all'azzeramento.

3. Nella determinazione dell'aliquota deve essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per

l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

5. Per lo stesso anno 2014, i limiti stabiliti dai commi 3 e 4 del presente articolo possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011.

6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille. Sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale quelli indicati all'art. 9, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 13.

Art. 18

Servizi indivisibili

1. Ai sensi del comma 639 della legge 147/2013 la TASI è diretta alla copertura dei servizi indivisibili.

2. Ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2), della medesima Legge 147/2013, vengono individuati i servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta:

SERVIZIO
Polizia Municipale
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
Illuminazione pubblica e servizi connessi
Parchi, giardini e tutela ambientale del verde
Servizi socio-assistenziali
Tutela del patrimonio artistico e culturale
Tutela degli edifici ed aree comunali
Protezione civile, servizio antincendio

3. I costi dei servizi come individuati al comma 2 del presente articolo vengono aggiornati annualmente con la deliberazione di approvazione delle aliquote.

Art. 19

Abitazione principale e relative pertinenze

1. La definizione di abitazione principale e di pertinenze è la medesima prevista ai fini dell'imposta municipale propria.

2. Con la deliberazione di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'eventuale introduzione di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa.

Art. 20

Versamenti

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune.

2. La TASI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.

3. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in due rate aventi scadenza al 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascuno anno.

5. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della [legge 296/2006](#).

6. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è inferiore ad € 12,00.

7. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Art. 21

Dichiarazioni

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente

è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione.

5. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i dati del proprietario, l'eventuale occupante, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente. Il Comune metterà a disposizione apposito modello da utilizzare.

6. Ai fini della dichiarazione della TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

TITOLO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 22

Presupposto e soggetti passivi

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale.
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali balconi, terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative.
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

6. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

7. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

8. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

Art. 23

Multiproprietà e centri commerciali

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo, ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 24

Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure di interscambio tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 1 comma 647 della Legge 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per le seguenti utenze non domestiche, ai fini dell'applicazione della tassa in considerazione dell'uso sporadico e non continuativo, è determinata una riduzione della superficie tassabile per le seguenti categorie:

- Cinematografi 40%
- Tribune di impianti sportivi 60%

7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti alla tassa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

8. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 25

Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla fine degli stessi e comunque dalla data di inizio dell'occupazione;-
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) edifici destinati ed aperti al culto (chiese, moschee, cappelle e sinagoghe) purchè riconosciuti dalla legge, nonché locali strettamente connessi a tale attività, con esclusione di quelli annessi ad uso abitativo e ricreativo.
- h) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 26

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. La detassazione spetta inoltre ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo.

Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

2. Non sono in particolare, soggette alla tassa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
b) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia effettivamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando una riduzione del 40% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 27

Riduzioni per il riciclo

1. Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani vengono applicate le seguenti riduzioni della quota variabile del tributo, proporzionali alle quantità di rifiuti che questi dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati:

dal 10 % al 29 % di avvio al recupero = 5 % di riduzione della quota variabile
oltre il 30 % di avvio al recupero = 10 % di riduzione della quota variabile

2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, con allegate le copie dei formulari rifiuti relativi all'attività di raccolta e recupero.

Art. 28

Determinazione della tassa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Le tariffe sono commisurate ai criteri determinati con il regolamento di cui al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#):

- La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

- La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

- La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

- La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Le tariffe per le utenze non domestiche sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, così come da allegato "A".

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al [D.P.R. 158/99](#).

5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 29

Copertura dei costi del servizio

1. La tassa è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del [D.P.R. 158/99](#).

Art. 30

Elementi necessari per la determinazione della tassa

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato "A".

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato

“A” viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.

3. Le attività commerciali ubicate nell’area destinata anche a grandi strutture di vendita “zona commerciale definita negli strumenti urbanistici vigenti nelle sottozone D4-D5”, ai fini della tassazione, sono inserite nella categoria -attività commerciali- n. 28 “ipermercati generi misti”.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

7. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.

8. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

9. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.

10. Per le utenze domestiche a disposizione di soggetti residenti e non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti il seguente:

da 0 a 50 mq. di superficie n. 1 componente;

da 51 a 100 mq. di superficie n. 2 componenti;

oltre 100 mq. di superficie n. 3 componenti

11. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenziali ad abitazioni, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

12. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

13. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Per le utenze domestiche dove viene svolta anche l'attività di Bed and Brekfast il numero dei componenti il nucleo familiare viene maggiorato a seconda del numero dei posti letto autorizzati.

14 Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento per il calcolo dell'acconto, quello risultante al primo luglio per il calcolo del saldo o, per le nuove utenze, alla data di inizio dell'occupazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal semestre seguente.

Art. 31

Obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al mese in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal mese successivo alla effettiva variazione degli elementi stessi.

Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il 30 giugno dell'anno successivo dal verificarsi della variazione stessa, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della dichiarazione.

Le variazioni saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 32

Riduzioni

1. Per le utenze domestiche ubicate ad una distanza superiore a metri 300 dal punto di conferimento stabilito dal gestore del servizio, il tributo è ridotto del 15% della parte variabile della tariffa.

2 La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.

3 E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 1 comma 658 della L. 27.12.2013 n. 147, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura da determinare annualmente in sede di approvazione della tassa.

4 Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a) abitazioni con unico occupante: riduzione 30% ;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo da soggetti non residenti non superiori a 183 giorni nell'anno solare: riduzione 30%;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione 30% ;
- d) La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui al n. 1) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

7. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, la riduzione o l'esonero dal pagamento del tributo.

I requisiti dei soggetti che potranno usufruire dell'agevolazione sono stabiliti annualmente in sede di approvazione delle tariffe.

8. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 33

Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta in misura massima del 20% della tassa stessa.

Art. 34

TARI giornaliera

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, private o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera.

L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale (quota fissa-quota variabile) della tassa maggiorata del 100% .

In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 35

Tributo provinciale

È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del [D.Lgs. 504/92](#).

Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 36

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 37

Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo dal verificarsi dell'inizio dell'occupazione:

- a) per le utenze domestiche: da un componente il nucleo familiare nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri

3. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. *In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo dal verificarsi della variazione.*

Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se soggetti residenti.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.

7. *La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data della cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.*

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente comma 7, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. *Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione con decorrenza dal primo giorno del semestre successivo alla data in cui si è verificato il decesso.*

Art. 38

Versamenti

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune.

2. *La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 o tramite il sistema di pagamenti elettronici denominato pagoPA.*

3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento preventivamente compilati.

1. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in *due* rate , scadenti il 31 maggio (acconto del 50%) e 30 novembre (saldo) di ogni anno . Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della [legge 296/2006](#).

2. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale è inferiore ad € 12,00.

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 39

Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della I.U.C. (I.M.U., T.A.R.I., T.A.S.I.), a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 40

Verifiche e accertamenti

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

3. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00.

Art. 41

Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#) si applica alla IUC l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal [D.Lgs. 218/1997](#).

Art. 42

Rimborsi

Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il

diritto alla restituzione.

Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00.

Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 43

Sanzioni

1. Si applicano le disposizioni di legge di cui alla L. n. 147 del 27.12.2013 art. 1 c. 695-696-697-698-699 e succ. modificazioni ed integrazioni.

Art. 44

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla IUC contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i..

Art. 45

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2020

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti

categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
222. Agriturismi
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club